



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0004468/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della Commissione Consiliare
Permanente III e II

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disciplina dei Percorsi della Ceramica in Campania”
Reg.Gen.n. 508**

Ad iniziativa del Consigliere Baldi.
Depositata in data 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 04 MAR. 2014


IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

*JNa
Comi =
27/2/14
A*

Al Presidente del Consiglio Regionale

e.p.c. Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Loro Sedi

Prot. n° 208/SP

Oggetto: trasmissione della Proposta di Legge:
"DISCIPLINA DEI PERCORSI DELLA CERAMICA IN CAMPANIA",
ad iniziativa del Cons. Giovanni Baldi.

Si trasmette, in allegato la proposta di legge di cui all'oggetto.
Cordialità.



Napoli 26.02.2014

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0004468/A

Del: 27/02/2014 10.06.28

Da: CR A: SERASS

Il Consigliere
Dr. Giovanni BALDI
Mauri Baldi

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 508

*27/02/14
Uy Amabile*



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

DISCIPLINA DEI PERCORSI DELLA CERAMICA IN CAMPANIA

Reg. Gen. n.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 508

Ad iniziativa del Cons. Giovanni Baldi.





Consiglio Regionale della Campania
Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge promuove la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni della Ceramica Artistica e Tradizionale, riconosciute dal Decreto del Ministero dell'Industria del 26/6/1997.

Sono previsti percorsi della ceramica regionale di qualità, con le finalità dell'incremento del flusso turistico, culturali ed economico.

Protagonisti della proposta di legge sono gli Enti Locali e le associazioni del territorio che, in forma singola ed associata possono costituire i comitati promotori per il riconoscimento dei percorsi della ceramica, che sono a loro volta autorizzati dalla Giunta Regionale.

Il regolamento attuativo della proposta di legge prevede modalità, tempi e condizioni per l'accesso ai contributi economici, nonché le procedure per il riconoscimento dei percorsi.

Il monitoraggio delle attività dei Comitati Promotori è affidato alla Giunta Regionale, che annualmente relaziona in Consiglio Regionale sull'utilizzo delle risorse erogate nei limiti delle spese previste dall'art. 5 del testo.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA

La presente proposta di legge prevede un contributo finanziario pari alla previsione di spesa per l'anno corrente di € 50.000,00, corrispondente all'erogazione dei contributi economici di cui all'art. 5 ai Comitati promotori dei "Percorsi della Ceramica" di qualità per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica dei percorsi e la diffusione di materiale informativo e promozionale.

Il previsto intervento finanziario grava sulla Missione 14 - Sviluppo economico e competitività - Programma 01 per l'anno corrente; per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

DISCIPLINA DEI PERCORSI DELLA CERAMICA IN CAMPANIA

Art. 1- Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità), al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").
2. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "Percorsi della ceramica Regione Campania, di seguito denominati "percorsi".



Consiglio Regionale della Campania

Art 2 - Definizione dei percorsi della ceramica

1. I percorsi sono costituiti da itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Campania, caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee di ceramica. I percorsi possono interessare i territori di più Comuni.
2. I percorsi promuovono, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all'articolo 3, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, di cui all'articolo 1, comma 1, i luoghi degli operatori della ceramica e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.
3. Possono far parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, attività economiche e luoghi di interesse, funzionali o complementari al percorso di valorizzazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3 - Comitato promotore e riconoscimento dei percorsi

1. Il comitato promotore è costituito dai rappresentanti di:
 - a) Comuni in forma singola o associata che lo presiede;
 - b) operatori economici nella produzione e nel commercio della ceramica, di cui all'articolo 1, comma 1, anche in forma associativa;
 - c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nell'ambito della valorizzazione e promozione della ceramica, e dei territori caratterizzati dalla loro produzione;
 - d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Campania ;
 - e) istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti aventi carattere culturale collegati alla ceramica.
2. L'istituzione dei percorsi delle strade avviene per iniziativa del comitato promotore di cui al comma 1.
3. Il riconoscimento dei percorsi avviene a seguito di istanza presentata dal comitato promotore alla Giunta regionale, in applicazione del regolamento previsto all'articolo 9.
4. L'istanza di riconoscimento è subordinata alla sussistenza di almeno due delle seguenti condizioni:
 - a) l'adesione al comitato promotore di una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito



Consiglio Regionale della Campania

territoriale di riferimento dei percorsi per le produzioni di cui all'articolo 1, comma 1;

- b) l'adesione al comitato promotore, anche in forma associata, di almeno i due terzi dei comuni presenti nell'ambito territoriale di riferimento dei percorsi;
 - c) l'adesione al comitato promotore di un'Associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di ceramica.
5. Il percorso riconosciuto acquisisce la denominazione scelta dal comitato promotore, caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4 - Gestione dei percorsi

1. Entro sessanta giorni dalla data del riconoscimento del percorso da parte della Giunta regionale, il comitato promotore acquisisce la denominazione di Comitato di gestione.
2. Il comitato di gestione è un organismo associativo, senza scopo di lucro, operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione del percorso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5 - Contributi finanziari

1. La Regione concorre con soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle finalità della presente legge, erogando nei limiti delle risorse previste dalla Missione 14 - Programma 01 della legge di Bilancio del corrente anno finanziario e contributi in conto capitale ai Comitati di gestione per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente:
 - a) la realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, la messa in opera e manutenzione della segnaletica dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all'articolo 9;
 - b) la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;
 - c) la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
 - d) il sostegno all'azione di coordinamento e di integrazione dei percorsi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 9.
3. I contributi sono erogati in applicazione del regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli



Consiglio Regionale della Campania

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").

4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con le agevolazioni e i contributi previsti per lo stesso progetto e intervento, a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Art. 6 - Revoca dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 5 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 9 nei seguenti casi:
- a) la mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
 - b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'art. 1;
 - c) la omessa rendicontazione o l'irregolarità delle spese documentate.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 - Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emana il regolamento di attuazione, su proposta dell'Assessore Regionale competente.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
 - a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;
 - b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell'articolo 2, per l'istanza di riconoscimento;
 - c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento del percorso;
 - d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza del corretto utilizzo dei contributi erogati;
 - e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
 - f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8- Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 5 nell'anno precedente, con particolare riferimento a:
 - a) l'elenco dei percorsi istituiti ai sensi della presente legge e la composizione dei relativi Comitati di gestione;
 - b) la specificazione dei casi di revoca dei contributi.



Consiglio Regionale della Campania
Art. 9 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro cinquantamila si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse allocate nella Missione 14 - Programma 01 della legge di bilancio del corrente anno finanziario.





Consiglio Regionale della Campania
Art. 10 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Il Consigliere
Giovanni BALDI